

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2021 (redditi anno 2019)

Il personale dell'Ufficio assetto economico fornisce **ausilio** per la compilazione della domanda **solo per via telematica** (tramite la piattaforma GOOGLE MEET), **PREVIO APPUNTAMENTO** da prenotarsi al link **Calendario Sportello online**.

Le istruzioni per la prenotazione e il collegamento allo sportello on line sono allegate alla circolare.

A TAL FINE E' NECESSARIO MUNIRSI, al momento del collegamento, DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE RIFERITA A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:

- Modello/i di Certificazione Unica 2020 (redditi 2019), di seguito indicato come Modello CU 2020;
- Modello/i 730/2020 (redditi 2019) e/o Modello/i REDDITI 2020 (periodo d'imposta 2019);
- in caso di redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali, produrre la diversa documentazione in proprio possesso, ad esempio rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa), rendite dominicali e agrarie dei terreni, ecc.;
- sentenza di separazione legale omologata, sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora la domanda di assegno sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;
- copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente;
- nel caso di "nucleo numeroso" (nucleo con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni) per i figli tra 18 e 21 anni:
 - se studenti dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente mediante compilazione del modello ANF_studente;
 - se apprendisti, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di apprendistato.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei vari punti della domanda, ribadendo che per uno stesso nucleo familiare non può essere richiesto più di un assegno:

1. STATO CIVILE

Contrassegnare la casella corrispondente alla propria condizione. Si precisa che per lo stato di separato/a legalmente va indicata, in caso di separazione consensuale, la data dell'omologa della sentenza. (^)

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO (^)

Il nucleo familiare è così composto:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli ed equiparati (*), di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità al 100%);
- i figli ed equiparati (*) studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti **unicamente nel caso di "nuclei numerosi"**, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni;

- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, alle medesime condizioni dei figli, purché siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione a superstiti e non siano a loro volta coniugati;
- i nipoti minorenni **viventi a carico** di ascendente diretto (nonno/a) (situazione comunque da verificare con l'Ufficio Assetto economico).

(*) Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

NOTA BENE (^)

Ai fini di individuare il NUCLEO FAMILIARE di riferimento per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e il relativo reddito complessivo si segnala che, a decorrere dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze":

- il **componente dell'unione civile** è equiparato al coniuge (comma 20, art. 1);
- la situazione dei "**conviventi di fatto**" che abbiano stipulato un contratto di convivenza comma 50 art. 1 della citata legge 76/2016 dal cui contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuna delle due parti alla vita comune è equiparata, per la determinazione del reddito complessivo, a quella dei nuclei familiari dei coniugati.

Si invitano i dipendenti interessati a mettersi in contatto con il personale dell'Ufficio assetto economico, al fine di consentire la corretta applicazione della normativa in materia.

3. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI STUDENTI

In caso di nucleo numeroso (nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni) indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono studenti e allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente mediante compilazione del modello *ANF_studente* reperibile nella Modulistica.

4. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI APPRENDISTI

In caso di nucleo numeroso (nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni) indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono apprendisti e allegare copia del contratto di apprendistato.

5. NUCLEO CON INABILI

Indicare quali delle persone riportate nella tabella di composizione del nucleo familiare sono inabili e allegare alla domanda, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente, copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, per i soggetti minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Nel caso in cui il certificato sia già stato prodotto all'Amministrazione per altri motivi, è sufficiente indicare dove lo stesso è stato consegnato.

Si precisa che per i soggetti maggiorenni si tiene conto dello stato di inabilità solo qualora la stessa sia pari al 100%.

6. SEPARAZIONE LEGALE/ DIVORZIO

L'assegno spetta al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto, i genitori possono accordarsi su chi richieda l'assegno. In mancanza di accordo l'assegno spetta al genitore convivente con i figli.

Nel caso in cui il genitore affidatario convivente non sia dipendente provinciale e non sia titolare di una propria posizione tutelata, questi può esercitare il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge, dipendente provinciale, sempre che sussistano i requisiti di fatto.

7. FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI

In linea generale il diritto all'assegno è in capo al genitore convivente con i figli.

Nel caso in cui il genitore convivente (quindi avente diritto all'assegno) non sia dipendente della PAT e/ o non sia titolare di una propria posizione tutelata, può esercitare il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'altro genitore, dipendente provinciale, secondo le modalità di seguito specificate: il dipendente PAT non convivente compila il modello ANF 20-21 fino al punto 7), lo sottoscrive e vi allega il modello *ANF 20-21_genitore naturale*, che deve essere invece compilato e sottoscritto dal genitore convivente con i figli, seguendo queste istruzioni. Per i conviventi di fatto che abbiano stipulato un "contratto di convivenza" comma 50 art. 1 legge n. 76/2016 si rinvia a quanto indicato nel riquadro (^) NOTA BENE.

8. REDDITO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno **2019** dal **richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti il nucleo:**

- *REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF* al lordo degli oneri deducibili: redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall'INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi.

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. In particolare si segnala che i redditi di terreni e fabbricati non più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF, mantenendo la loro natura reddituale, devono essere comunque considerati nel reddito familiare complessivo.

- *REDDITI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI, se superiori ad euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare), QUELLI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA.*
- *REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO* che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

NON COSTITUISCONO REDDITO ai fini dell'assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- l'indennità di frequenza per i minori invalidi civili, gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

L'assegno per il nucleo familiare **NON SPETTA** se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è **inferiore al 70%** del reddito complessivo del nucleo familiare.

Si precisa che il diritto al pagamento dell'assegno al nucleo familiare **arretrato si prescrive nel termine di cinque anni** a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Si riportano di seguito le **INDICAZIONI PRINCIPALI** per la compilazione del modello ANF20-21 nella parte riferita ai redditi del nucleo familiare, specificando che oltre a quelli desumibili dai vari modelli fiscali **devono essere indicati anche i redditi per i quali non è stata presentata dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali.**

Vista la complessità dei dati da dichiarare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare, con particolare riferimento al Modello REDDITI 2020, per la compilazione si consiglia di rivolgersi al personale dell'Ufficio Assetto economico del Servizio per il personale.

a) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nella casella "*a) Redditi da lavoro dipendente e assimilati*" presente nel modello di domanda dell'assegno riportare:

- per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi** l'importo desumibile dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del Modello CU 2020 "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", dai punti 481, 496 e 497 (redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta) e dai punti 572 e 592 (somme per premi di risultato).
- per coloro che invece **HANNO presentato la dichiarazione dei redditi**:
 - **Modello 730/2020 redditi 2019**, la somma degli importi indicati, nel quadro C, colonna 3 dei righe C1, C2, C3 e colonna 2 dei righe C6, C7 e C8 + importo colonna 3 del rigo C4, con il limite di euro 3.000,00 al netto di quanto indicato a colonna 5 e colonna 6, se presente il codice 1 a colonna 1 e con il limite di euro 4.000,00 al netto di quanto indicato a colonna 5 e colonna 6, se presente il codice 2 a colonna 1, solo se barrata la colonna 8 (somme per premi di risultato e welfare aziendale) + importo del punto 481 del Modello CU 2020 (**Att.ne vedere punto b) per arretrati**);
 - **Modello REDDITI Persone Fisiche 2020**, dal quadro RC di riferimento, la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righe RC1, RC2 e RC3 + importo del rigo RC9 + importo del rigo RC4 (colonna 3 – colonna 10 + colonna 11) se barrata la colonna 8 (somme per premi di risultato e welfare aziendale) + importo del punto 481 del Modello CU 2020. (**Att.ne vedere punto b) per arretrati**)

b) ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

(NB: sono riportati solamente nei Mod. CU 2020 e **NON** nei Mod. 730/2020 e/o Mod. Redditi 2020)

Nella casella "*b) Arretrati da lavoro dipendente e assimilati*" presente nel modello di domanda riportare la somma degli importi dei **punti 511, 512 e 517** (compensi relativi agli anni precedenti) del Modello CU 2020 (NB: è possibile che tali campi non siano presenti sul Modello CU 2020 se non valorizzati).

c) REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI

d) REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA

Tali dati, da indicare nella apposita casella presente sul modello di domanda per l'assegno "*Somma di: c) Redditi da fabbricati (compresa prima casa), dominicali, agrari e d) Redditi da lavoro autonomo o di altra natura*", devono essere desunti come indicato di seguito:

Redditi di terreni e fabbricati

- Per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi**, indicare la somma degli importi:
 - delle rendite catastali (compresa la prima casa) rivalutate del 5% (attenzione: per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, la rendita già rivalutata del 5%, va ulteriormente maggiorata di 1/3);
 - dei redditi dominicali e agrari rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% nonché ulteriormente rivalutati del 30% (l'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

- Per coloro che **HANNO presentato la dichiarazione dei redditi**:
 - **Modello 730/2020 redditi 2019**, dal *modello 730-3 redditi 2019 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata)* indicare la somma degli importi dei righe 1, 2, 3, 6, 7, 147 e 148;
 - **Modello REDDITI Persone Fisiche 2020**, sommare gli importi del quadro RA rigo RA23 colonne 11, 12 e 13 e del quadro RB rigo RB10 colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Redditi da lavoro autonomo o di altra natura

- per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi** riportare:
 - la somma indicata al punto 4 del Modello CU 2020 "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi";
- Per coloro che **HANNO presentato la dichiarazione dei redditi**:
 - **Modello 730/2020 redditi 2019**: sommare importi di rigo 5 e rigo 15 esposti nel *modello 730-3 redditi 2019 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata)* con l'aggiunta della parte esente (i primi 10.000 euro) dei compensi corrisposti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, con cori, bande musicali e filodrammatiche
+ importi del quadro D rigo D6, colonna 4, se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo e rigo D7, colonna 4, se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo;
 - Per i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, Quadro D, differenza tra l'importo indicato nella colonna 2 (Redditi) e quello indicato nella colonna 3 (Spese) del rigo D5, contraddistinto dal codice "tipo di reddito" 5;
 - **Modello REDDITI Persone Fisiche 2020**, desumere gli importi dai singoli quadri di riferimento (RH14 + RH17 + RH18 colonna 1 + RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2 + RL19 + RL21 colonna 1 e 2 + RL30 + RL32 colonna 1 + RM14 colonna 1 + RM15 colonna 1 + RM17 colonna 2 + RM32 (differenza tra gli importi indicati nella colonna 1 (Importo totale compensi) e quelli indicati nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta) + RE21 colonna 3 + RF101 + RG36 + LM10 + LM38 + RD18 + FC37 + RT66 + RT87).

e) REDDITI ESENTI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nella casella "e) *Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*" presente nel modello di domanda per l'assegno, indicare, **con riferimento a tutto il nucleo familiare**, gli importi relativi a tali redditi qualora la somma complessiva **sia superiore a euro 1.032,91**.

A titolo esemplificativo si possono citare:

- REDDITI ESENTI**: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni privilegiate militari tabellari, borse di studio per universitari di cui al D.Lgs. 29.03.2012 n. 68, borse di studio per dottorato di ricerca di cui alla legge 30.11.1989 n. 398, voucher per prestazioni di lavoro occasionale, Assegno Unico Provinciale (L.P. 29.12.2016, n. 20 – art. 28), limitatamente alla Quota A (reddito) e Quota B1 libera (figli), desumibile dal Modello CU2020 (redditi 2019) rilasciato dall'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa (APAPI), fatto salvo diversa eventuale comunicazione da parte dell'INPS;
- REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA** come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;
- REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA** quali proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate.

9. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

AVVERTENZA: qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente

10. VARIAZIONI

Ogni variazione che intervenga nella composizione del nucleo familiare successivamente alla presentazione della domanda (ad esempio nascita figlio, separazione, matrimonio, ecc.), va comunicata all'Ufficio assetto economico **entro 30 giorni** mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare sul modello ANF_variazione.

SOTTOSCRIZIONE

La domanda dell'assegno per il nucleo familiare deve essere sottoscritta anche dal coniuge il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

LE DOMANDE inviate per posta, fax, con modalità telematica o consegnate tramite altra persona NON VERRANNO EVASE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE e/o LA COPIA DEI DOCUMENTI dei sottoscrittori.